

CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE RIENTRANO NELLA COMPOSIZIONE DI UN ALTRO PRODOTTO ALIMENTARE PER I QUALI L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA PUO' SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO

Definizione	Designazione
Olio raffinati diversi dall'olio d'oliva	« Olio », completata : — o dall'aggettivo qualificativo « vegetale » o « animale », a seconda dei casi; — o dalla indicazione dell'origine specifica vegetale od animale. Inoltre nel caso di olio idrogenato la menzione di cui sopra deve essere accompagnata dall'attributo « idrogenato ».
Grassi raffinati	« Grasso », completata : — o dall'aggettivo qualificativo « vegetale » o « animale », a seconda dei casi; — o dalla indicazione dell'origine specifica vegetale od animale. Inoltre nel caso di grasso idrogenato la menzione di cui sopra deve essere accompagnata dall'attributo « idrogenato ».
Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali	« Farina », seguita dall'enumerazione delle specie di cereali da cui proviene, in ordine decrescente di peso.
Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o enzimatica	Amido, fecola.
Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di pesce e sempreché gli ingredienti di cui trattasi abbiano un valore quantitativo secondario rispetto agli altri ingredienti	Pesce.
Qualsiasi specie di carne di volatile quando detta carne costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di carne di volatile	Carni di volatili.
Qualsiasi specie di brodo ottenuto esclusivamente dalla cottura di carni	Brodo di carne.
Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o una miscela di formaggio costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di formaggio	Formaggio.

Designazione	Definizione
Tutte le spezie e loro estratti, che non superano il 2% in peso del prodotto	Spezia (e) o miscela di spezie.
Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superano il 2% in peso del prodotto	Piante aromatiche.
Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare	Gomma base.
Pangrattato di qualsiasi origine	Pangrattato.
Qualsiasi categoria di saccarosio	Zucchero.
Destrosio anidro e monoidrato	Destrosio.
Caseinati di qualsiasi natura	Caseinati.
Burro di cacao di pressione, di torsione o raffinato	Burro di cacao
Tutta la frutta candita che non supera il 10% in peso del prodotto finito	Frutta candida.
Tutti gli ortaggi che non superano il 10% del peso netto sgocciolato del prodotto finito	Ortaggi misti
Miscela di succhi di agrumi nelle bevande analcoliche	Succo di agrumi.

Allegato 2

CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE DESIGNATI CON IL NOME DELLA LORO CATEGORIA SEGUITO DAL RISPETTIVO NOME SPECIFICO O DAL NUMERO CEE.

Colorante
 Conservante
 Antiossidante
 Emulsionante
 Addensante
 Gelificante
 Stabilizzante
 Esaltatore di sapidità
 Acidificante
 Correttore di acidità
 Antiagglomerante
 Amido modificato
 Edulcorante artificiale
 Polvere lievitante
 Antischiumogeno
 Agente di rivestimento
 Sali di fusione
 Agente di trattamento della farina

ELENCO DELLE MALATTIE INFETTIVE

D.M. 5 LUGLIO 1975

ART. 1.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, le malattie infettive e diffuse o sospette tali che danno luogo alla adozione di provvedimenti sanitari e per le quali è fatto obbligo ai sanitari che ne siano venuti a conoscenza di farne denuncia sono:

- | | |
|---|---|
| 1) Amebiasi; | 33) Morva; |
| 2) Anchilostomiasi; | 34) Nevrossiti virali; |
| 3) Blenorragia; | 35) Ornitosi; |
| 4) Brucellosi; | 36) Parotite epidemica; |
| 5) Carbonechio; | 37) Pediculosi nelle collettività; |
| 6) Colera; | 38) Pertosse; |
| 7) Congiuntivite contagiosa nelle collettività; | 39) Peste; |
| 8) Difterite; | 40) Poliomielite; |
| 9) Dissenteria bacillare; | 41) Rabbia; |
| 10) Echinococcosi; | 42) Morsicatura da animali rabbidi o sospetti; |
| 11) Epatite virale; | 43) Rosolia; |
| 12) Febbre gialla; | 44) Scabbia; |
| 13) Febbre Q; | 45) Scarlattina; |
| 14) Febbre tifoide; | 46) Schistosomiasi; |
| 15) Infezioni da paratifi; | 47) Sepsi puerperale; |
| 16) Altre infezioni da salmonelle; | 48) Sifilide con manifestazioni contagiose in atto; |
| 17) Botulismo; | 49) Teniasi; |
| 18) Altre tossinfezioni alimentari; | 50) Tetano; |
| 19) Gastroenterite nel primo anno di vita; | 51) Tifo esantematico; |
| 20) Imenolepiasi; | 52) Forme dermatofosimili; |
| 21) Influenza; | 53) Tigna; |
| 22) Lebbra; | 54) Toxoplasmosi; |
| 23) Leshmaniosi cutanea; | 55) Tracoma; |
| 24) Leshmaniosi viscerale; | 56) Trichinosi; |
| 25) Leptosirosi; | 57) Tubercolosi polmonare in fase contagiosa; |
| 26) Linfogramuloma inguinale; | 58) Tubercolosi extrapolmonare in forma contagiosa; |
| 27) Malaria; | 59) Tularemia; |
| 28) Malattia reumatica; | 60) Ulcera venerea; |
| 29) Meningite meningococcica; | 61) Vaiolo; |
| 30) Micosi della cute; | 62) Vaccinia generalizzata; |
| 31) Mononucleosi infettiva; | 63) Encefalite postvaccinica; |
| 32) Morbillo; | 64) Varicella. |

ART. 2.

Per le modalità della denuncia di cui al precedente art. 1 saranno osservate le disposizioni del regolamento per la profilassi delle malattie infettive e diffuse di cui agli articoli 130 e seguenti del regolamento generale sanitario approvato con regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45.

N.	Parametri	Concentrazioni	NOTE
1	pH	5,5-9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 5 metri dallo scarico.
2	Temperatura °C	—	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale. Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
3	Colore		Non percettibile dopo diluizione 1:20 su uno spessore di 10 centimetri.
4	Odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce « materiali grossolani » si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	0,5	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali in sospensione totali mg/l	80	Per « materiali in sospensione » totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 µ
8	BOD ₅ mg/l	40	Per gli scarichi industriali le cui caratteristiche di ossidabilità siano diverse da quelle dei liquami domestici la concentrazione limite deve essere riferita ad almeno il 70 per cento del BOD totale.
9	COD mg/l	160	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI) Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} + \dots + \frac{C_n}{L_n}$ <p>Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.</p> <p>Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ioni, sotto forma di complessi, e in sospensione.</p>

N.	Parametri	Concentrazioni	NOTE
11	Alluminio mg/l come Al	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Bario mg/l come Ba	20	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Boro mg/l come B	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
15	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
16	Cromo III mg/l come Cr	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
17	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
18	Ferro mg/l come Fe	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19	Manganese mg/l come Mn	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
20	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
21	Nichel mg/l come Ni	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
22	Piombo mg/l come Pb	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
23	Rame mg/l come Cu	0,1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
24	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
25	Stagno mg/l come Sn	10	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
26	Zinco mg/l come Zn	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

N.	Parametri	Concentrazioni	NOTE
27	Cianuri mg/l come CN-	0,5	
28	Cloro attivo mg/l come Cl ₂	0,2	
29	Solfuri mg/ come H ₂ S	1	
30	Solfiti mg/l come SO ₃ =	1	
31	Solfati mg/l come SO ₄ =	1.000	Non si applica agli scarichi in mare.
32	Cloruri mg/l come Cl-	1.200	Non si applica agli scarichi in mare.
33	Fluoruri mg/l come F-	6	
34	Fosforo totale mg/l come P	10	Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissioni nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 km dalla linea di costa.
35	Ammoniaca totale mg/l come NH ₄ ⁺	15	} (Si applica ai nn. 35, 36 e 37). Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 km. dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico+ ammoniacale+nitroso+nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.
36	Azoto nitroso mg/l come N	0,6	
37	Azoto nitrico mg/l come N	20	
38	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	20	
39	Oli minerali mg/l	5	
40	Fenoli totali mg/l come C ₆ H ₅ OH	0,5	
41	Aldeidi mg/l come H-CHO	1	
42	Solventi organici aromatici mg/l	0,2	
43	Solventi organici azotati mg/l	0,1	
44	Solventi clorurati mg/l	1	
45	Tensioattivi mg/l	2	
46	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	

N.	Parametri	Concentrazioni	NOTE
47	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
48	Saggio di tossicità		Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 15°C. La specie impiegata per il saggio deve essere <i>Salmo gairdnerii</i> Rich.
49	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	
50	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	
51	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000	Parametri 49 - 50 - 51. Il limite si applica quando, a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.
<p>Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.</p> <p>Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi « Metodi analitici per le acque » pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.</p>			

TABELLA B

LIMITE DI ACCETTABILITÀ PER LE EMISSIONI DA CIASCUNA UNITÀ TERMICA
AD USO PRODUTTIVO O MISTO O DA CIASCUNA UNITÀ PRODUTTIVA

$$\text{Formula generale MEC: } \text{MEC} = \frac{40.000}{Q_v} \cdot c \cdot a \cdot \frac{K}{Q_v}$$

MEC - Valore Massimo di Concentrazione in Emissione mg/Nm³

40.000 - coefficiente fisso di diluizione in Nm³/s.

Qv = portata al camino o comunque delle emissioni in atmosfera in Nm³/s.

c = valore massimo consentito di concentrazione in immissione (D.P.R. 15 aprile 1971 n. 322) mg/m³ a 1013 millibar a 25°C

a = coefficiente (numero) di correzione in funzione delle caratteristiche della sostanza inquinante

Nm³ = normal metro cubo; volume unitario di aeriforme riportato a 0°C e 1013 millibar

SO ₂	Ossidi di zolfo totali espressi come anidride solforosa	0,39 (c)	0,3750 (a)	Concentrazione max in emissione per portate fino a 1 Nm ³ /s 5850 mg/Nm ³	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 1 Nm ³ /s $\frac{5850}{Q_v}$ mg/Nm ³	Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 10 Nm ³ /s 21.06 Kg/h
	Polveri inerti sospese	0,30 (c)	0,0667 (a)	Concentrazione max in emissione per portate fino a 4 Nm ³ /s 200 mg/Nm ³	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 4 Nm ³ /s $\frac{800}{Q_v}$ mg/Nm ³	Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 4 Nm ³ /s 2.66 Kg/h

segue Tabella B

26		IV		F/2-b		TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE b) Tutela dell'ambiente	
NO _x	Ossidi di azoto totali	0.19 (c)	1.3158 (a)	Concentrazione max in emissione per portate fino a 10 Nm ³ /s 1000 mg/Nm ³	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 10 Nm ³ /s $\frac{10000}{Qv}$ mg/Nm ³	Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 10 Nm ³ /s 36,00 Kg/h	
SiO ₂	Silice quarzosa	0.02 (c)	0.3125 (a)	Concentrazione max in emissione per portate fino a 10 Nm ³ /s 25 mg/Nm ³	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 10 Nm ³ /s $\frac{250}{Qv}$ mg/Nm ³	Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 10 Nm ³ /s 0,90 Kg/h	
Cl ₂	Cloro gas	0.58 (c)	0.0129 (a)	Concentrazione max in emissione per portate fino a 10 Nm ³ /s 30 mg/Nm ³	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 10 Nm ³ /s $\frac{300}{Qv}$ mg/Nm ³	Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 10 Nm ³ /s 1,08 Kg/h	
HCl	Acido cloridrico	0.05 (c)	0.0800 (a)	Concentrazione max in emissione per portate fino a 2 Nm ³ /s 80 mg/Nm ³	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 2 Nm ³ /s $\frac{180}{Qv}$ mg/Nm ³	Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 2 Nm ³ /s 0,58 Kg/h	

segue Tabella B

F	Fluoro e composti espressi come F	0,02 (c)	0,1000 (a)	Concentrazione max in emissione per portate fino a 16 Nm ³ /s 5 mg/Nm ³	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 16 Nm ³ /s $\frac{80}{Qv}$ mg/Nm ³	Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 16 Nm ³ /s 0,29 kg/h
Pb	Composti del piombo espressi come Pb	0,01 (c)	0,7500 (a)	Concentrazione max in emissione per portate fino a 30 Nm ³ /s 10 mg/Nm ³	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 30 Nm ³ /s $\frac{300}{Qv}$ mg/Nm ³	Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 30 Nm ³ /s 1,08 kg/h
Ci	Ossido di carbonio	22,89 (c)	0,0328 (a)	Concentrazione max in emissione per portate fino a 10 Nm ³ /s 3000 mg/Nm ³	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 10 Nm ³ /s $\frac{30000}{Qv}$ mg/Nm ³	Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 10 Nm ³ /s 108,00 kg/h
H ₂ S	Idrogeno solforato	0,04 (c)	0,0312 (a)	Concentrazione max in emissione per portate fino a 10 Nm ³ /s 5 mg/Nm ³	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 10 Nm ³ /s $\frac{50}{Qv}$ mg/Nm ³	Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 10 Nm ³ /s 0,18 kg/h

SOSTANZE NON COMPRESSE NELLA TABELLA SUPERIORE⁽¹⁾

28	IV	F/2-b	TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE b) Tutela dell'ambiente		
Sostanze della I classe	Sostanze con limite TLV-TWA (sec.tab. USA dell'A.C.G.I.H.) compreso fra 1 - 20 mg/m ³	Concentrazione max in emissione per portate fino a 5 Nm ³ /s 20 mg/Nm ³	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 5 Nm ³ /s $\frac{100}{Qv}$ mg/Nm ³	Quantità oraria max in emissione per portate superiori a 5 Nm ³ /s 0,36 Kg/h	
Sostanze della II classe	Sostanze con limite TLV-TWA (sec.tab. USA dell'A.C.G.I.H.) compreso fra 20 - 200 mg/m ³	Concentrazione max in emissione per portate fino a 5 Nm ³ /s 200 mg/Nm ³	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 5 Nm ³ /s $\frac{1000}{Qv}$ mg/Nm ³	Quantità oraria max in emissione per portate superiori a 5 Nm ³ /s 3,60 Kg/h	
Sostanze della III classe	Sostanze con limite TLV-TWA (sec.tab. USA dell'A.C.G.I.H.) compreso fra 200 - 500 mg/m ³	Concentrazione max in emissione per portate fino a 5 Nm ³ /s 500 mg/Nm ³	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 5 Nm ³ /s $\frac{2500}{Qv}$ mg/Nm ³	Quantità oraria max in emissione per portate superiori a 5 Nm ³ /s 9,00 Kg/h	
Sostanze della IV classe	Sostanze con limite TLV-TWA (sec.tab. USA dell'A.C.G.I.H.) oltre 500 mg/m ³	Concentrazione max in emissione per portate fino a 5 Nm ³ /s 1000 mg/Nm ³	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 5 Nm ³ /s $\frac{5000}{Qv}$ mg/Nm ³	Quantità oraria max in emissione per portate superiori a 5 Nm ³ /s 18,00 Kg/h	

Per sostanze col limite TLV-TWA inferiore a 1 mg/m³ il valore di concentrazione massima in emissione verrà stabilito di volta in volta per ogni singolo inquinante.

Se negli effluenti sono presenti sostanze di classi diverse, oppure più sostanze della stessa classe, il valore massimo delle emissioni è dato dalla seguente formula:

$$\frac{C_1}{MEC_1} + \frac{C_2}{MEC_2} + \frac{C_3}{MEC_3} + \dots \leq 1$$

C₁, C₂, C₃..... concentrazione negli effluenti al camino (mg/Nm³)
MEC₁, MEC₂, MEC₃..... concentrazione massima ammessa per l'inquinante secondo la presente tabella (mg/Nm³)

(34) Tabella così sostituita dall'art. 1 della L.P. 20 giugno 1980, n. 18 (in questa stessa voce, VI).

TABELLA C

LIMITI DI ACCETTABILITÀ PER LE CONCENTRAZIONI IN GALLERIE STRADALI⁽³⁵⁾

CO	Ossido di carbonio	mg/m ³	100
	Idrocarburi espressi come esano	mg/m ³	20
NO _x	Ossidi di azoto	mg/m ³	15
Pb	Piombo	mg/m ³	0,15
	Polveri totali	mg/m ³	3

(35) Tabella così sostituita dall'art. 1 della L.P. 20 giugno 1980, n. 18 (in questa stessa voce, VI).

Tabella C

N.	Parametri	Concentrazioni	NOTE
1	pH	5,5-9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	Temperatura °C	—	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale. Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione.
3	Colore		Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri.
4	Odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce «materiali grossolani» si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	2	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiale in sospensione totali mg/l	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto di depurazione (*)	Per «materiali in sospensione» totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 μ
8	BOD, mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (**)	
9	COD mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (***)	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} \dots + \frac{C_n}{L_n} \text{ (****)}$

(*) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 200

(**) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 250.

(***) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 500.

(****) Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.

N.	Parametri	Concentrazioni	NOTE
11	Alluminio mg/l come Al		Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Boro mg/l come B	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
15	Cromo III mg/l come Cr	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
16	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
17	Ferro mg/l come Fe	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
18	Manganese mg/l come Mn	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
20	Nichel mg/l come Ni	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
21	Piombo mg/l come Pb	0,3	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
22	Rame mg/l come Cu	0,4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
23	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
24	Zinco mg/l come Zn	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
25	Cianuri totali mg/l come CN _x	1	
26	Cloro attivo mg/l come Cl ₂	0,3	
27	Solfuri mg/l come H ₂ S	2	
28	Solfiti mg/l come SO ₃ =	2	
29	Solfati mg/l come SO ₄ =	1.000	Non si applica agli scarichi in mare.
30	Cloruri mg/l come Cl	1.200	Non si applica agli scarichi in mare.

N.	Parametri	Concentrazioni	NOTE
31	Fluoruri mg/l come F-	12	<p>Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissioni nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 km dalla linea di costa.</p> <p>(Si applica ai nn. 33, 34 e 35). Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico+ammoniacale+nitroso+nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.</p> <p>Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20°C. La specie impiegata per il saggio deve essere <i>Carassius auratus</i>.</p> <p>Parametri 47 - 48 - 49. Il limite si applica quando, a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricevente.</p>
32	Fosforo totale mg/l come P	10	
33	Ammoniaca totale mg/l come NH ₄ ⁺	30	
34	Azoto nitroso mg/l come N	0,6	
35	Azoto nitrico mg/l come N	30	
36	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	40	
37	Oli minerali mg/l	10	
38	Fenoli totali mg/l come C ₆ H ₅ OH	1	
39	Aldeidi mg/l come H-CHO	2	
40	Solventi organici aromatici mg/l	0,4	
41	Solventi organici azotati mg/l	0,2	
42	Solventi clorurati mg/l	2	
43	Tensioattivi mg/l	4	
44	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
45	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
46	Saggio di tossicità		
47	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	
48	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	
49	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000	

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi «Metodi analitici per le acque» pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.

D.M. 19 NOVEMBRE 1982

ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI

Industrie di prima classe

Lavorazioni.

- 1) Abrasivi : produzione di abrasivi naturali e sintetici.
- 2) Accumulatori : produzione.
- 3) Acetati di cellulosa ed altri esteri di cellulosa : produzione.
- 4) Acetati di oli di flemma, acetati di metile e di omologhi superiori lineari e ramificati, acetato di cicloesile : produzione.
- 5) Acetilene : produzione.
- 6) Acetone : produzione.
- 7) Acido acetico : produzione.
- 8) Acido benzoico : produzione.
- 9) Acido bromidrico.
- 10) Acido cianidrico.
- 11) Acido cloridrico.
- 12) Acido fluoridrico.
- 13) Acido formico.
- 14) Acido fosforico : produzione.
- 15) Acido nitrico.
- 16) Acido ossalico : produzione.
- 17) Acido picrico.
- 18) Acido solfidrico.
- 19) Acido solforico.
- 20) Acido solforoso : produzione.
- 21) Acqua ossigenata e persali : produzione.
- 22) Acqua regia : produzione.
- 23) Acquavite : produzione.
- 24) Acrilamide.
- 25) Agglomerati di combustibili in genere : preparazione.
- 26) Aggressivi chimici : produzione e deposito.
- 27) Agrumi, frutta, legumi : deposito con trattamento mediante gas.
- 28) Alcoli : produzione e purificazione.
- 29) Aldeidi : produzione.
- 30) Allevamenti di animali.
- 31) Allevamento di larve ed altre esche per la pesca.
- 32) Allumina : produzione.
- 33) Alluminio : produzione; deposito polveri.
- 34) Alogeno - derivati organici.
- 35) Amianto (asbesto) e prodotti che lo contengono : produzione e lavorazione.
- 36) Amido e destrina : produzione.
- 37) Amine.
- 38) Ammoniaca.
- 39) Anidride acetica.
- 40) Anidride carbonica : produzione.
- 41) Anidride fosforica : produzione.
- 42) Anidride ftalica.
- 43) Anidride maleica.
- 44) Anidride solforosa.
- 45) Antibiotici : produzione.
- 46) Antiparattitari contenenti zolfo, mercurio, arsenico, tallio, alogeni e fosforo; ciano e nitroderivati; carbammati : produzione e formulazione :

- 47) Antimonio e composti : produzione, lavorazione ed impiego.
- 48) Argento : produzione.
- 49) Arsenico e composti : produzione, lavorazione ed impiego.
- 50) Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati bituminosi : preparazione e lavorazione.
- 51) Autocisterne, fusti ed altri contenitori : lavaggio della capacità interna; rigenerazione.
- 52) Benzina : produzione, lavorazione e deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione).
- 53) Benzolo ed omologhi : produzione e frazionamento.
- 54) Berillio e composti : produzione, lavorazione ed impiego.
- 55) Boro trifluoruro.
- 56) Bozzoli : lavorazione.
- 57) Bromo : produzione, impiego e deposito.
- 58) Bromuri alcalini : produzione.
- 59) Bromuro di metile.
- 60) Budella : lavorazione e deposito.
- 61) Cadmio e composti : produzione, lavorazione ed impiego.
- 62) Calce, calcio ossido; produzione.
- 63) Calcestruzzo : produzione centralizzata di impasti.
- 64) Calcio carburo : produzione.
- 65) Calciocianamide : produzione.
- 66) Calcio nitrato : produzione.
- 67) Canapa : trattamento e lavorazione.
- 68) Carbone animale : produzione.
- 69) Carbone attivo : produzione.
- 70) Carbonio ossicloruro (fosgene).
- 71) Carbonio solfuro.
- 72) Carni e prodotti della pesca : lavorazione e conservazione.
- 73) Carpenterie, carrozzerie e martellerie.
- 74) Carte e cartoni : produzione e recupero.
- 75) Cartoni : catramatura, bitumatura, spalmatura ed impregnazione con resine e solvente organico.
- 76) Cascami di legno : lavorazione con colle animali e resine sintetiche.
- 77) Catalizzatori : rigenerazione.
- 78) Catrame : produzione e frazionamento.
- 79) Cavi e fili elettrici (smalterie di).
- 80) Cellophane : produzione.
- 81) Celluloide : produzione e lavorazione.
- 82) Cellulosa e paste cellulosiche : produzione
- 83) Cementi : produzione.
- 84) Centrali termoelettriche.
- 85) Ceramiche, gres, terre cotte, maioliche e porcellane : produzione.
- 86) Cianuri e composti del cianogeno.
- 87) Clorati di sodio e potassio : produzione.
- 88) Cloriti : produzione.
- 89) Cloro.
- 90) Cloro biossido : produzione.
- 91) Cloropicrina.
- 92) Cloruro ferrico : produzione.
- 93) Cloruro mercurico : produzione.
- 94) Cloruro di metile.
- 95) Cobalto e composti : produzione, lavorazione ed impiego.
- 96) Coke : produzione.
- 97) Colle e gelatine animali e sintetiche : produzione.
- 98) Colloidio : produzione.
- 99) Coloranti : produzione.
- 100) Compensati, truciolati, paniforti : produzione.
- 101) Concerie (ad esclusione delle fasi di tintura e rifinitura contemplate nella seconda classe).
- 102) Concianti naturali e sintetici : produzione e preparazione.

- 103) Concimi chimici : produzione.
- 104) Concimi da residui animali e vegetali : preparazione.
- 105) Conserve, semiconserve ed estratti alimentari animali e vegetali : produzione.
- 106) Cromo e composti : produzione e lavorazione; impiego dei composti del cromo esavalente.
- 107) Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso e recupero materiali.
- 108) Detergenti : produzione.
- 109) Dietilsolfuro.
- 110) Dimetilsolfuro.
- 111) Distillerie.
- 112) Ebanite : produzione.
- 113) Elettrodi di grafite : produzione.
- 114) Erbicidi e fitoregolatori : produzione e formulazione.
- 115) Esplosivi : produzione, manipolazione e deposito.
- 116) Esteri acrilici e metacrilici (monomeri e polimeri) : produzione.
- 117) Estratti d'organo : produzione.
- 118) Etere ciano-carbonico.
- 119) Etere solforico : produzione.
- 120) Etilene ossido.
- 121) Etilisopropilsolfuro.
- 122) Etilmercaptano.
- 123) Farmaceutici : produzione di materie prime, di intermedi e di principi attivi.
- 124) Fecole : produzione.
- 125) Fenolo e clorofenoli : produzione e lavorazione.
- 126) Fenoplasti : produzione e lavorazione.
- 127) Ferro, ghisa, acciaio; produzione.
- 128) Ferro silicio ed altre ferro-leghe : produzione.
- 129) Fiammiferi : produzione.
- 130) Fibre chimiche : produzione.
- 131) Fibre tessili : filatura e tessitura.
- 132) Filande.
- 133) Fluoro : produzione ed impiego.
- 134) Fonderie di rottami di recupero.
- 135) Formaggi : produzione.
- 136) Fosforo.
- 137) Furfurolo : produzione.
- 138) Galvanotecnica, galvanoplastica e galvanostegia.
- 139) Gas compressi, liquefatti e disciolti : produzione e deposito presso produttori e grossisti
- 140) Gas illuminante : produzione.
- 141) Gas povero (gas misto) : produzione.
- 142) Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche : produzione, deposito ed utilizzazione.
- 143) Gesso : produzione.
- 144) Glicerina : produzione.
- 145) Glucosio : produzione.
- 146) Gomma naturale : vulcanizzazione ed altri trattamenti chimici.
- 147) Gomma sintetica : produzione e lavorazione.
- 148) Grafite artificiale : produzione.
- 149) Grassi ed acidi grassi : estrazione e lavorazione di grassi animali e vegetali (con l'esclusione della prima spremitura delle olive per la produzione dell'olio vergine di oliva); acidi grassi : produzione e lavorazione (saponificazione e distillazione).
- 150) Grassi idrogenati : produzione.
- 151) Idrocarburi : frazionamento, purificazione, lavorazione e deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione).
- 152) Idrogeno : produzione e deposito.
- 153) Idrogeno fosforato.
- 154) Impiego, utilizzazione dei tessuti.

- 155) Impianti e laboratori nucleari : impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione e la fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività.
- 156) Inceneritori.
- 157) Inchiostri : produzione.
- 158) Industrie chimiche : produzioni anche per via petrolchimica non considerate nelle altre voci.
- 159) Intermedi per coloranti : produzione.
- 160) Iodio : produzione.
- 161) Ipocloriti : produzione.
- 162) Isonitrili.
- 163) Lana : carbonizzo con acidi.
- 164) Leghe metalliche : produzione.
- 165) Legno : distillazione; trattamenti per la conservazione.
- 166) Lino : trattamento e lavorazione.
- 167) Linoleum : produzione.
- 168) Liofilizzazione di sostanze alimentari animali e vegetali.
- 169) Lucidi per calzature : produzione.
- 170) Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura.
- 171) Macinazione, frantumazione di minerali e rocce.
- 172) Magnesio : produzione, lavorazione ed impiego.
- 173) Manganese e composti : produzione, lavorazione ed impiego.
- 174) Mangimi semplici e complessi, inclusi i prodotti di origine animale e chimico-industriale : preparazione intermedi e produzione.
- 175) Materie plastiche : produzione di monomeri e di intermedi; produzione di resine per polimerizzazione, poliaddizione e policondensazione; trasformazione (con esclusione delle lavorazioni meccaniche a freddo).
- 176) Mercaptani.
- 177) Mercurio fulminato.
- 178) Mercurio e sali : produzione, lavorazione ed impiego.
- 179) Metalli (quelli non considerati già come singola voce) : lavorazione dei minerali per la separazione e raffinazione dei metalli.
- 180) Metalli : fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estrusione, stampaggio e trancitura ed altri trattamenti termici.
- 181) Metalli : smaltatura.
- 182) Minerali non metallici : lavorazione e trasformazione.
- 183) Minerali solforati : arrostitimento.
- 184) Motori a scoppio : prova dei motori.
- 185) Naftalina : produzione.
- 186) Nerofumo : produzione.
- 187) Nickel e composti : produzione, lavorazione ed impiego.
- 188) Nitro, amino, alogeno, ciano, fosfo e solfoderivati organici (non compresi in altre voci) : produzione.
- 189) Nitrocellulosa.
- 190) Nitroglicerina ed altri esteri nitrici di polialcoli.
- 191) Oli essenziali ed essenze.
- 192) Oli minerali lavorazione e rigenerazione.
- 193) Oli sintetici : produzione, lavorazione e rigenerazione.
- 194) Opoterapici (vedi voce n. 117).
- 195) Osmio e composti : produzione, lavorazione ed impiego.
- 196) Ossa e sostanze cornee : deposito, lavorazione e trasformazione.
- 197) Pelli fresche : deposito e trattamenti.
- 198) Peltro (vedi voce n. 164).
- 199) Pergamena e pergamine : produzione.
- 200) Petrolio : raffinerie.
- 201) Piombo e composti : produzione, lavorazione ed impiego.
- 202) Piombo alchili (tetraetile e tetrametile).
- 203) Pigmenti metallici : produzione.
- 204) Pitture e vernici : produzione miscelazione e c. finimento

- 205) Piume e penne : lavorazione e deposito di materiale grezzo.
- 206) Pneumatici : ricostruzione.
- 207) Policlorobifenili e policloroterfenili.
- 208) Potassio : produzione e deposito.
- 209) Potassio idrossido : produzione.
- 210) Propilene ossido.
- 211) Rame : produzione; metallurgia.
- 212) Resine sintetiche (vedi voce n. 175).
- 213) Rifiuti solidi e liquami : depositi ed impianti di depurazione e trattamento.
- 214) Salumifici con macellazione.
- 215) Sangue animale : lavorazione.
- 216) Sanse : estrazione con solventi.
- 217) Saponi (vedi voce n. 149).
- 218) Sardigne.
- 219) Scisti : distillazione.
- 220) Scuderie e maneggi.
- 221) Seta : preparazione.
- 222) Silicio : produzione.
- 223) Smalti e lacche : produzione, miscelazione e confezionamento.
- 224) Smerigliatura e sabbiatura.
- 225) Sodio : produzione e deposito.
- 226) Sodio carbonato : produzione.
- 227) Sodio clorato e perclorato : produzione e deposito.
- 228) Sodio idrossido : produzione.
- 229) Sodio solfuro : produzione.
- 230) Solfato di metile.
- 231) Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti : produzione.
- 232) Solfocloruro : produzione.
- 233) Solventi alogenati (ad esclusione dell'impiego nelle lavanderie a secco).
- 234) Stagno : produzione.
- 235) Stazioni di disinfestazione.
- 236) Tabacchi : manifatture.
- 237) Tallio e composti : produzione, lavorazione ed impiego.
- 238) Tannici, estratti e scorze concianti : produzione (vedi voce n. 102).
- 239) Tessuti : catramatura, bitumatura, spalmatura ed impregnazione con resine a solvente organico; stampa.
- 240) Tetraidrotiofene.
- 241) Tipografie con rotative.
- 242) Titanio biossido : produzione.
- 243) Torba : lavorazione.
- 244) Vanadio e composti : produzione, lavorazione ed impiego.
- 245) Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico.
- 246) Vetro : produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche o vetri ottici.
- 247) Vinacce : lavorazione.
- 248) Zinco e composti : produzione, lavorazione ed impiego.
- 249) Zincatura per immersione in bagno fuso.
- 250) Zolfo : produzione, raffinazione e lavorazione.
- 251) Zuccherifici e raffinazione dello zucchero.

Industrie di seconda classe

Lavorazioni.

- 1) Abrasivi : fabbricazione di mole e manufatti.
- 2) Accumulatori : carica (con esclusione delle officine di elettrauto).
- 3) Aceto : produzione.
- 4) Acido citrico : produzione.
- 5) Acido lattico : produzione.

- 62) Pegamoide : produzione.
- 63) Piume e penne : lavorazione e deposito di materiale bonificato.
- 64) Profumi : produzione.
- 65) Resine e lattici naturali, non compresi in altre voci : preparazione.
- 66) Riso : lavorazione.
- 67) Salumifici senza macellazione.
- 68) Semi (non compresi in altre voci) : torrefazione.
- 69) Specchi : produzione.
- 70) Stazioni di disinfezione.
- 71) Stazioni di servizio per automezzi.
- 72) Stracci : cernita e deposito.
- 73) Sughero : lavorazione.
- 74) Taffetà, cerate, tele cerate : produzione.
- 75) Tintura di fibre con impiego di prodotti che non ricadono in altre voci.
- 76) Tipografie senza rotative.
- 77) Vetriere artistiche.
- 78) Zinco e composti : produzione con processo elettrolitico.

TABELLA D

LIMITI DI ACCETTABILITÀ IN ACQUE SUPERFICIALI
PER GLI SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

1	pH	6 - 8,5
2	Temperatura °C	30°C la temperatura del corso d'acqua non deve aumentare di 3°C nel raggio di 50 m.
3	Colore	gli effluenti non devono provocare allo scarico visibili variazioni di colore nelle acque in cui vengono immessi; il colore non deve essere percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1 : 20
4	Odore	non deve dar luogo ad inconvenienti nè essere marcato nè nauseante
5	Materiali grossolani	assenti
6	Materiali sedimentabili	ml/l 0,5
7	Materiali in sospensione totali	mg/l 40
8	BOD ₅	mg/l 40
9	COD	mg/l 100
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr(VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	mg/l 1,5
11	Alluminio come Al	mg/l 1
12	Arsenico come As	mg/l 0,5
13	Bario come Ba	mg/l 10

14	Boro come B	mg/l	2
15	Cadmio come Cd	mg/l	0,01
16	Cromo III come Cr	mg/l	2
17	Cromo VI come Cr	mg/l	0,1
18	Ferro come Fe	mg/l	2
19	Manganese come Mn	mg/l	2
20	Mercurio come Hg	mg/l	0,005
21	Nichel come Ni	mg/l	0,5
22	Piombo come Pb	mg/l	0,1
23	Rame come Cu	mg/l	0,1
24	Selenio come Se	mg/l	0,01
25	Stagno come Sn	mg/l	2
26	Zinco come Zn	mg/l	0,5
27	Cianuri come CN^-	mg/l	0,1
28	Cloro attivo come Cl_2	mg/l	0,10
29	Solfuri come H_2S	mg/l	0,5
30	Solfiti come SO_3^-	mg/l	1
31	Solfati come SO_4^-	mg/l	1000
32	Cloruri come Cl^-	mg/l	1200
33	Fluoruri come F^-	mg/l	6
34	Fosforo totale come P	mg/l	3
35	Azoto ammoniacale come NH_4^+	mg/l	3,0

32	IV	F/2-b	TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE b) Tutela dell'ambiente
----	----	-------	---

segue Tabella D

36	Azoto nitroso come N	mg/l	0,3
37	Azoto nitrico come N	mg/l	10
38	Grassi e oli animali e vegetali	mg/l	20
39	Oli minerali	mg/l	5
40	Fenoli totali come C_6H_5OH	mg/l	0,1
41	Aldeidi come H-CHO	mg/l	0,5
42	Solventi organici aromatici	mg/l	0,1
43	Solventi organici azotati	mg/l	0,1
44	Solventi clorurati	mg/l	0,5
45	Tensioattivi	mg/l	2
46	Pesticidi clorurati	mg/l	0,05
47	Pesticidi fosforati	mg/l	0,05
48	Prova di tossicità per i pesci	nelle 24 ore della durata della prova biologica i pesci non devono presentare alcun sintomo di intossicazione: la prova biologica si effettua su acqua di scarico diluita da 0 a 5 volte	
49	Tossicità nei rapporti con altri organismi	non devono essere presenti sostanze tossiche inibenti la depurazione biologica	
50	Ossigeno disciolto	non meno di 5 mg/l	
51	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	
52	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	

Streptococchi fecali MPN/100
ml

2.000

Parametri 51 - 52 - 53.

Il limite si applica quando, a discrezione dell'Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.

TABELLA E

LIMITI DI ACCETTABILITÀ PER SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI
DA INSEDIAMENTI CIVILI E DA
FOGNATURE PREVIA DEPURAZIONE BIOLOGICA⁽³⁶⁾

1	pH	6,5 - 8,5
2	Temperatura °C	30°C
3	Colore	Non percettibile su spessore di 10 cm. dopo diluizione 1 : 20
4	Odore	-----
5	Materiali grossolani	Assenti
6	Materiali sedimentabili	ml/l 0,5
7	Materiali in sospensione totali	mg/l 50
8	BOD ₅	mg/l 40
9	COD	mg/l 80
10	Ossigeno disciolto	mg/l non meno di 4
11	Azoto ammoniacale come NH ₄ ⁺	mg/l 3,0
12	Azoto nitroso come N	mg/l 0,3
13	Azoto nitrico come N	-----
14	Fosforo totale come P	mg/l 10

(36) Tabella così sostituita dall'art. 1 della L.P. 20 giugno 1980, n. 18 (in questa stessa voce, VI).

TABELLA F

LIMITI DI ACCETTABILITÀ PER SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI
E SOTTOSUOLO DA FOGNATURE PREVIA SEDIMENTAZIONE MECCANICA⁽⁷⁾

1	pH	6,5 - 8,5									
2	Temperatura °C	20°C									
3	Colore	-----									
4	Odore	-----									
5	Materiali grossolani	Assenti									
6	Materiali sedimentabili	ml/l 0,5									
7	Materiali in sospensione totali	mg/l 150									
8	BOD ₅	mg/l 200									
9	COD	mg/l ---									
10	Azoto totale	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</td> <td>ammoniacale</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nitroso</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nitrico</td> <td>-----</td> </tr> </table>	}	ammoniacale	-----		nitroso	-----		nitrico	-----
}	ammoniacale	-----									
	nitroso	-----									
	nitrico	-----									
11	Fosforo totale come P	mg/l 10									
12	Ossigeno disciolto	mg/l ---									

7) Tabella così sostituita dall'art. 1 della L.P. 20 giugno 1980, n. 18 (in questa stessa voce, VI).

TABELLA G

LIMITI DI ACCETTABILITÀ PER SCARICHI
IN FOGNATURE DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI(*)

1	pH	6,0 - 8,5
2	Temperatura °C	30°C
3	Colore	Senza prescrizioni purchè biodegradabile
4	Odore	-----
5	Materiali grossolani	Assenti
6	Materiali sedimentabili	ml/l 1,0
7	Materiali organici in sospensione	mg/l 150
8	BOD ₅	mg/l ----
9	COD	Senza prescrizioni se dovuto a sostanze organiche biodegradabili
10	Ossigeno disciolto	mg/l ----
11	Azoto totale	{ ammoniacale nitroso nitrico ----- ----- -----
12	Fosforo totale come P	mg/l 10

Gli altri parametri devono rientrare nei valori riportati nella Tabella D.

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Autorità sanitaria
- 2 - Organizzazioni dei servizi di igiene e sanità
- 3 - Servizi e vigilanza igienico sanitaria
- 4 - Funzioni delle unità sanitarie locali

CAPO II SERVIZI DI VIGILANZA

- Art. 5 - Ispezioni sanitarie
- 6 - Vigili sanitari
- 7 - Verbali di contravvenzione
- 8 - Ispezioni e prelievi campioni

CAPO III INQUINAMENTO AMBIENTALE

- Art. 9 - Inquinamento atmosferico - Tutela delle acque dall'inquinamento
- 10 - Scolo delle acque meteoriche
- 11 - Deflusso delle acque
- 12 - Scarichi per lo smaltimento di acque

CAPO IV IGIENE DEL SUOLO

- Art. 13 - Divieto di spandimento di rifiuti
- 14 - Stoccaggio - Discariche - Lavorazione e innocuizzazione dei rifiuti
- 15 - Deviazione delle acque
- 16 - Divieto di mescolazione nei corsi d'acqua
- 17 - Cave - Escavazioni
- 18 - Pulizia di vicoli, cortili, portici privati
- 19 - Bucato, battitura e spolveratura

CAPO V APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - DISTRIBUZIONE ACQUE POTABILI

- Art. 20 - Acquedotto comunale
- 21 - Allestimento alla condotta pubblica
- 22 - Pozzi e cisterne - Controllo acqua prelevata
- 23 - Fontanelle pubbliche

CAPO VI IGIENE DEGLI AMBIENTI

- Art. 24 - Costruzione edilizie
- 25 - Vigilanza sulle costruzioni e ricostruzioni
- 26 - Altezza degli ambienti
- 27 - Impianti di riscaldamento delle abitazioni e dei locali
- 28 - Cucine, camini e fumaiole
- 29 - Approvvigionamento di acqua potabile
- 30 - Locali di abitazione, negozi
- 31 - Locali sotterranei
- 32 - Locali dei servizi
- 33 - Condizioni e salubrità del terreno
- 34 - Isolamento termico
- 35 - Protezione acustica
- 36 - Liquidi di rifiuto non convogliati in pubbliche fognature
- 37 - Immissione di scarichi nelle fognature
- 38 - Case coloniche
- 39 - Locali di stallaggio e rimesse
- 40 - Requisiti igienici delle stalle

- Art. 41 - Letamai e concimai
- 42 - Vuotatura di letamai e concimale e pozzi neri
 - 43 - Allevamento di suini e bovini
 - 44 - Allevamento di pollame, conigli e simili
 - 45 - Esercizi alberghieri e simili - Pensioni - Locande - Affittacamere - Complessi ricettivi
 - 46 - Personale
 - 47 - Affittacamere
 - 48 - Abitazioni collettive, collegi, convitti, dormitori
 - 49 - Pulizia dei locali pubblici
 - 50 - Servizi igienici dei locali pubblici

CAPO VII

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

- Art. 51 - Locali di pubblico spettacolo
- 52 - Condizioni igieniche di esercizio dei locali pubblici e privati di riunione e di divertimento
 - 53 - Divieto di fumare
 - 54 - Latrine delle arene

CAPO VIII

PALESTRE, STABILIMENTI BALNEARI ALBERGHI TURISTICI E SIMILI

- Art. 55 - Palestre, stabilimenti balneari alberghi diurni e piscine

CAPO IX

ALIMENTI

- Art. 56 - Esercizi di produzione e vendita di sostanze alimentari
- 57 - Igiene dei prodotti alimentari - Imballaggi
 - 58 - Libretto di idoneità sanitaria
 - 59 - Ambito della vigilanza operativa
 - 60 - Modalità e norme di prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi chimica
 - 61 - Contrassegni di identificazione dei singoli campioni
 - 62 - Prelevamenti di campioni dalle grandi partite
 - 63 - Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il trasporto delle sostanze alimentari
 - 64 - Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il trasporto delle sostanze alimentari sotto vincolo doganale o « allo stato estero »
 - 65 - Prelevamento di campioni destinati ad analisi e controlli speciali
 - 66 - Verbale di prelievo
 - 67 - Destinazione del campione
 - 68 - Comunicazione dei reperti analitici
 - 69 - Istanza di revisione di analisi
 - 70 - Sequestro ed eventuale distruzione di sostanze destinate all'alimentazione
 - 71 - Destinazione ad impieghi non alimentari delle sostanze alimentari non commestibili
 - 72 - Provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva di stabilimenti ed esercizi
 - 73 - Sospensione dei provvedimenti di chiusura e nomina di un commissario
 - 74 - Compiti del commissario per la vigilanza

CAPO X

AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE - SANITARIE

- Art. 75 - Autorizzazioni amministrative
- 76 - Autorizzazione amministrativa per vendita, distribuzione, somministrazione di alimenti e bevande
 - 77 - Autorizzazione sanitaria per stabilimenti e laboratori di produzione e deposito all'ingrosso di sostanze alimentari
 - 78 - Autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande
 - 79 - Modalità per la presentazione delle domande

CAPO XI

IGIENE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE E CONDUZIONE DI ESERCIZI DI PRODUZIONE, DI DEPOSITO, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Requisiti comuni a tutti gli esercizi

- Art. 81 - Requisiti degli stabilimenti e laboratori di produzione e confezionamento
- 82 - Requisiti per cucine industriali
- 83 - Requisiti degli esercizi di deposito e vendita
- 84 - Requisiti degli esercizi di somministrazione d'alimenti e/o bevande
- 85 - Manutenzione e conduzione degli esercizi di deposito, lavorazione e vendita

CAPO XII

REQUISITI DEGLI ALIMENTI

- Art. 86 - Protezione degli alimenti
- 87 - Burro
- 88 - Margarina - Grassi idrogenati - Paste bianche di demargarinazione
- 89 - Strutto
- 90 - Olio di oliva e di semi
- 91 - Raffinazione degli oli
- 92 - Rivendita di oli commestibili
- 93 - Indicazione della quantità degli oli di semi
- 94 - Spacci di carne
- 95 - Definizione delle carni
- 96 - Rivendite promiscue di carni fresche e congelate
- 97 - Carni equine e di bassa macellazione
- 98 - Requisiti dei locali di vendite della carne
- 99 - Celle frigorifero
- 100 - Personale addetto agli spacci di carne
- 101 - Esposizione delle carni
- 102 - Lavorazione dei residui della macellazione
- 103 - Trasporto delle carni
- 104 - Introduzione di carne nel Comune
- 105 - Laboratori di carne
- 106 - Locali per laboratorio delle carni
- 107 - Personale addetto ai laboratori di carni
- 108 - Chiusura dei locali
- 109 - Carni di volatili e di selvaggina
- 110 - Conserve alimentari
- 111 - Conserve vegetali - Estratti - Concentrati di pomodori
- 112 - Latte
- 113 - Autorizzazione per la vendita del latte
- 114 - Registro di stalla dei produttori
- 115 - Sorveglianza sui produttori di latte
- 116 - Vendita di latte al domicilio dei produttori
- 117 - Latte scremato
- 118 - Trattamenti immunizzanti del bestiame lattifero
- 119 - Recipienti per il trasporto del latte
- 120 - Formaggi
- 121 - Produzione e vendita formaggi
- 122 - Formaggi di cui è vietata la vendita
- 123 - Macinazione dei cereali
- 124 - Depositi dei cereali
- 125 - Produzione e vendita degli sfarinati
- 126 - Macinazione di cereali e farina
- 127 - Apertura di panifici
- 128 - Confezione di pane e grissini
- 129 - Divieto di vendita di pane adulterato
- 130 - Pane di granoturco e segale
- 131 - Trasporto e vendita ambulante del pane
- 132 - Divieto di maneggiare il pane
- 133 - Paste alimentari
- 134 - Pesci - Crostacei - Molluschi
- 135 - Controllo sanitario dei prodotti della pesca
- 136 - Locali per la vendita di pesce

- Art. 137 - Vasche per l'ammollo di pesci salati
- 138 - Divieto di pesca in acque contaminate
- 139 - Riso
- 140 - Gelati
- 141 - Autorizzazioni sanitarie a produrre e vendere gelati
- 142 - Produzione e vendita di gelati
- 143 - Vendita ambulante dei gelati e simili
- 144 - Recipienti per la conservazione dei gelati
- 145 - Surgelati - Disciplina
- 146 - Definizione
- 147 - Elenco
- 148 - Trasporto degli alimenti surgelati
- 149 - Vendita alimenti surgelati
- 150 - Divieto di importazione di prodotti surgelati
- 151 - Lo zucchero
- 152 - Caffé
- 153 - Cacao - Cioccolato
- 154 - Indicazioni obbligatorie sui prodotti di cacao
- 155 - Camomilla
- 156 - Droghe e spezie
- 157 - Prodotti agrari - Preparazione e commercio
- 158 - Agrumi - Deacidificazione
- 159 - Lavaggio di ortaggi e frutta
- 160 - Conservazione della frutta ed erbacci
- 161 - Prelevamento campioni
- 162 - Vendita di cocomeri
- 163 - Concimazione degli ortaggi
- 164 - Funghi e tartufi

CAPO XIII
REQUISITI DELLE BEVANDE

- Art. 165 - Acque minerali
- 166 - Acque gassate
- 167 - Ghiaccio artificiale
- 168 - Ghiaccio naturale
- 169 - Sciroppi - Succhi di frutta
- 170 - Sciroppi vietati
- 171 - Mosti e vini
- 172 - Vinacce, vinello e aceto
- 173 - Birra
- 174 - Lavorazione della birra
- 175 - Birre vietate
- 176 - Trasporto della birra

CAPO XIV
IMPIEGO DI SOSTANZE COLORANTI

- Art. 177 - Confezioni delle materie coloranti
- 178 - Sostanze alimentari trattate con materie coloranti
- 179 - Sostanze naturali che esplicano un effetto colorante secondario
- 180 - Impiego di ingredienti e di semilavorati colorati nella preparazione di sostanze alimentari composte

CAPO XV
DETERGENTI SINTETICI
Legge 26 aprile 1983, n. 136

- Art. 181 - Prodotti detersivi
- 182 - Autorizzazione per la produzione e vendita di detersivi
- 183 - Divieto di produzione di detersivi a bassa degradabilità
- 184 - Etichettatura dei detersivi

CAPO XVI
INGREDIENTI, ADDITIVI, AROMATIZZANTI, SURROGATI O SUCCEDANEI
DI SOSTANZE ALIMENTARI

- Art. 185 - Ingredienti
- 186 - Autorizzazione alla produzione, al commercio e deposito all'ingrosso di additivi chimici
 - 187 - Domande di autorizzazione
 - 188 - Indicazioni per le confezioni di additivi
 - 189 - Indicazioni per le sostanze alimentari trattate con additivi chimici
 - 190 - Disposizioni particolari per le sostanze aromatizzanti naturali o artificiali

CAPO XVII
ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI

- Art. 191 - Indicazioni obbligatorie per le sostanze alimentari confezionate
- 192 - Denominazione di vendita
 - 193 - Etichettatura
 - 194 - Quantità netta del prodotto
 - 195 - Termini di conservazione
 - 196 - Indicazioni obbligatorie per le sostanze alimentari sfuse o poste in vendita in confezioni non più integre

CAPO XVIII
TRASPORTO DEGLI ALIMENTI

- Art. 197 - Idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari in genere
- 198 - Autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto terrestre
 - 199 - Presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni preventive dei mezzi adibiti al trasporto
 - 200 - Validità o registrazione delle autorizzazioni sanitarie
 - 201 - Mantenimento dell'idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto
 - 202 - Requisiti delle cisterne e dei contenitori
 - 203 - Requisiti dei veicoli di trasporto delle carni e dei prodotti ittici
 - 204 - Idoneità igienico-sanitaria dei veicoli e dei contenitori impiegati per i trasporti di sostanze alimentari, immatricolati all'estero
 - 205 - Temperatura delle sostanze alimentari durante il trasporto
 - 206 - Sostanze alimentari per cui sono prescritte, ai fini del trasporto, specifiche dichiarazioni di scorta
 - 207 - Sequestro, durante il trasporto, di sostanze alimentari potenzialmente nocive

CAPO XIX
DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 208 - Disciplina igienica degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti
- 209 - Limiti di cariche microbiche negli alimenti
 - 210 - Detenzione, per ragioni di studio, di sostanze non conformi alle prescrizioni vigenti
 - 211 - Detenzione, per ragioni tecnologiche, di sostanze non conformi alle prescrizioni vigenti
 - 212 - Importazione in Italia di sostanze destinate all'alimentazione

CAPO XX
IGIENE DEI LABORATORI E DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI

- Art. 213 - Laboratori e stabilimenti industriali
- 214 - Norme sanitarie
 - 215 - Licenza per l'attivazione di laboratori d'industria
 - 216 - Apertura di fabbriche o manifatture insalubri
 - 217 - Igiene dei locali
 - 218 - Servizi igienici
 - 219 - Mense ed ambienti di ristoro
 - 220 - Sale di allettamento
 - 221 - Lavorazioni con esalazioni sgradevoli
 - 222 - Igiene del fumo e del pulviscolo
 - 223 - Lavorazioni pericolose
 - 224 - Lavori rumorosi

**CAPO XXI
MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI**

- Art. 225 - Denuncia malattie infettive
• 226 - Malattie veneree - Balthico

**CAPO XXII
VIGILANZA IGIENICA SANITARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI**

- Art. 227 - Vigilanza sanitaria delle scuole
• 228 - Educazione sanitaria
• 229 - Cartella sanitaria degli alunni
• 230 - Controllo sanitario degli alunni
• 231 - Controllo del personale
• 232 - Misure contro il diffondersi di malattie infettive
• 233 - Sorveglianza dei Direttori d'Istituto

**CAPO XXIII
VACCINAZIONI**

- Art. 234 - Vaccinazioni obbligatorie
• 235 - Obbligo di sottoporre i minori alla vaccinazione
• 236 - Certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole
• 237 - Schedario dei vaccinati
• 238 - Vaccinazioni straordinarie
• 239 - Vaccinazioni eseguite da medici privati

**CAPO XXIV
MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI**

- Art. 240 - Norme sulle malattie degli animali
• 241 - Malattie infettive e diffuse degli animali soggette a provvedimenti sanitari
• 242 - Obbligo di denuncia di malattie infettive del bestiame
• 243 - Misure di profilassi anti-taftosa ed altre malattie infettive
• 244 - Distruzione di animali morti
• 245 - Misure per impedire il diffondersi di malattie del bestiame
• 246 - Vigilanza sulle stalle di sosta o di deposito
• 247 - Vigilanza sui mercati, fiere ed esposizioni di bestiame
• 248 - Requisiti degli abbeveratoi

**CAPO XXV
MISURE DI PROFILASSI SPECIALE**

- Art. 249 - Provvedimenti per impedire il diffondersi di malattie degli animali all'uomo
• 250 - Profilassi della rabbia - Detenzione e custodia dei cani
• 251 - Disposizioni per la detenzione dei cani
• 252 - Denuncia dei casi di morsicatura da cani e gatti
• 253 - Denuncia di casi manifesti o sospetti di rabbia

**CAPO XXVI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SANZIONI**

- Art. 254 - Norme transitorie
• 255 - Sanzioni

ALLEGATI

- Allegato 1 - Categorie di ingredienti che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare per i quali l'indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico
Allegato 2 - Categorie di ingredienti che devono essere obbligatoriamente designati con il nome della loro categoria seguito dal rispettivo nome specifico o dal numero CEE
Allegato A - Elenco delle malattie infettive - D.M. 5 luglio 1975
Allegato B - Tabella esemplificativa dei valori consigliati quali limiti provvisori di accettabilità degli effluenti per il loro versamento in acque superficiali
Tabella D - Elenco delle industrie insalubri - D.M. 19 novembre 1982

Approvato dal Consiglio comunale in seduta del 29.11.1984 con deliberazione nr.57.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dr. Calzà Annalisa



IL SINDACO
(Adriano Moser)

Pubblicato all'Albo comunale a termini dell'art.52 del T.U. 19.01.1984, n.6/L, per otto giorni consecutivi dal 06.12.1984 al 14.12.1984, senza opposizioni.

Castello di Fiemme, 15.12.1984

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dr. Calzà Annalisa

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

nr. 12088/3-R

Trento, 11.01.1985

Esecutivo per decorrenza termini.

Pubblicato, a termini dell'art.52 del T.U. 19.01.1984, n.6/L, per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'Albo comunale depositato nella Segreteria comunale dal 23.05.1988 al 07.06.1988.
Castello di Fiemme, 08.06.1988

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Claudio Urthaler)



Cu' Urthaler
